



ATTO N. 1457/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi
Relatore di minoranza Vice Presidente Donatella Porzi
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

Disegno di legge

"Disposizioni in materia di amministrazione condivisa"

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente 6 febbraio 2023

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa 16 febbraio 2023



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 30 gennaio 2023:

- ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'**ATTO N. 1457** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa");
- ha deliberato all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti i n. 20 articoli di cui consta il disegno di legge comprensivi degli emendamenti approvati;
- ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la necessità dell'aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000.

Si comunica altresì che la I Commissione consiliare nella seduta tenutasi il 6 febbraio u.s.:

- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. in data 3 febbraio 2023 (nota protocollata il 13 febbraio 2023 n. 1065), in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta del 30 gennaio ed ha espresso a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sulla suddetta nota nella quale si attesta che la relazione tecnica allegata all'atto n. 1457, per la quale non si è resa necessario l'aggiornamento, risulta positivamente valutata ai sensi dell'articolo 49, comma 3 della l.r. 13 del 2000;
- ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente



Daniele Nicchi e per la minoranza il Vice
Presidente Donatella Porzi.

Alla luce di quanto sopra esposto e
visto quanto stabilito dal secondo periodo del
comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del
2000, si chiede che l'atto venga iscritto
all'ordine del giorno della prossima seduta
dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa" depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 15 settembre 2022 e assegnato, in data 16 settembre 2022, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1457);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;

ATTESO che la I Commissione ha espletato sull'atto medesimo due audizioni dei soggetti più direttamente interessati in data 7 e 14 novembre 2022;

VISTI gli emendamenti presentati in I Commissione consiliare permanente;


VISTI gli articoli e gli emendamenti deliberati dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 30 gennaio 2023;

VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 30 gennaio 2023 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la necessità dell'aggiornamento della Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2 della l.r. 13/2000;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., sottoscritta in data 3 febbraio 2023, in risposta alla richiesta della Commissione del 30 gennaio 2023 (nota protocollata il 13 febbraio 2023, n. 1065);

VISTO che la I Commissione Consiliare permanente, nella seduta tenutasi il 6 febbraio 2023 ha espresso parere favorevole sulla nota prot. n. 1065 del 13 febbraio 2023, di seguito riportata:

*"E' stato esaminato il provvedimento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 delle l.r. n. 13/2000 s.m.i.
In merito:*



- *la relazione tecnica allegata all'atto base illustra gli aspetti finanziari del provvedimento in maniera complessiva;*
- *la stesa relazione tecnica attesta la neutralità finanziaria del disegno di legge;*
- *gli emendamenti approvati dalla Commissione hanno natura tecnico-normativa ed ordinamentale e non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, la relazione tecnica all'Atto n. 1457 bis risulta positivamente verificata.”;

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000 “*I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6.*”;

TENUTO CONTO che sulla base della nota prot. n. 1065 del 13 febbraio 2023 non si è reso necessario l'aggiornamento della Relazione tecnica all'Atto n. 1457;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa”, composto da n. 20 articoli deliberati dalla I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1457/BIS), nonché la relazione tecnica a corredo dell'ATTO N. 1457;

UDITE le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza dal Vice Presidente Donatella Porzi;

VISTA la Costituzione, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);



VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), in particolare l'articolo 7, comma 3;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in particolare l'articolo 350, comma 1 e l'articolo 357;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);


VISTO lo Statuto regionale,

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale: "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa", composta di n. 20 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO DELIBERATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (ART. 28, COMMA 1 DEL R.I.)
<p>Capo I Principi, finalità e ambito di applicazione</p>	<p>Capo I Principi, finalità e ambito di applicazione</p>
<p>Art. 1- Oggetto e finalità</p>	<p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p>
<p>1. La Regione riconosce favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118 epv 4 della Costituzione e degli articoli 16 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).</p>	<p>1. La Regione riconosce, favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 16 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).</p>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.</p>	<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.</p>
<p>3. La presente legge, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina gli istituti e i procedimenti di amministrazione condivisa di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore); al fine di assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.</p>	<p>3. La presente legge, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina gli istituti e i procedimenti di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, che si configurano quali strumenti relativi all'amministrazione condivisa, al fine di assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.</p>




<p>4. La Regione riconosce nell'amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché delle norme che disciplinano gli specifici procedimenti di settore.</p>	<p>4. La Regione riconosce nell'amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché delle norme che disciplinano gli specifici procedimenti di settore.</p>
<p>5. La Regione riconosce il valore della collaborazione fra soggetti del Terzo settore, la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità e favorisce altresì, la libera iniziativa dei soggetti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.</p>	<p>5. La Regione riconosce il valore della collaborazione fra gli enti del Terzo settore, nonché fra la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità e favorisce, altresì, la libera iniziativa degli enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. Definizioni ed ambito di applicazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni ed ambito di applicazione)</p>
<p>1. Ai fini della presente legge si intende per:</p>	<p>1. idem</p>
<p>a) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione autonomia organizzativa e regolamentare, si svolge ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;</p>	<p>a) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017;</p>
<p>b) attività di interesse generale le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;</p>	<p>b) attività di interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;</p>



c)	enti del Terzo settore: i soggetti di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 117/2017, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto ;	c)	enti del Terzo settore: i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ;
d)	Amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo .	d)	amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
2. Ai fini della presente legge sono soggetti dell'amministrazione condivisa:		2.	idem
a)	gli enti del Terzo settore;	a)	idem
b)	la Regione ed i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;	b)	idem
c)	gli enti locali, singoli ed associati, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).	c)	gli enti locali, singoli ed associati, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)).
Art. 3 Competenze legislative ed amministrative e regionali		Art. 3 (Competenze legislative ed amministrative regionali)	



1. La presente legge si applica limitatamente alle materie di competenza legislativa regionale ed alle funzioni amministrative di titolarità regionale.	1. idem
2. Qualora i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) e c) intendano procedere in alternativa rispetto ai procedimenti di amministrazione condivisa provvedono attraverso affidamenti di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente.	2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2 , comma 2, lettere b) e c), intendano procedere in alternativa rispetto ai procedimenti di amministrazione condivisa, provvedono attraverso affidamenti di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente.
3. Il ricorso all'amministrazione condivisa avviene, in ogni caso, garantendo i principi di trasparenza pubblicità evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti.	3. Il ricorso all'amministrazione condivisa avviene, in ogni caso, garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 4 Sussidiarietà orizzontale nell'allocatione delle funzioni amministrative. Autonomia degli enti locali-	Art. 4 (Sussidiarietà orizzontale nell'allocatione delle funzioni amministrative. Autonomia degli enti locali)
1. La Regione e i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, negli ambiti di attività di interesse generale favoriscono l'esercizio delle funzioni amministrative, ove possibile, nelle forme dell'amministrazione condivisa.	1. idem
2. Gli enti locali, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona nell'ambito della loro autonomia, favoriscono il ricorso all'amministrazione condivisa e ne disciplinano l'esercizio per le funzioni amministrative di cui sono titolari nel rispetto della presente legge.	2. idem
Capo II Procedimenti di amministrazione condivisa	Capo II Procedimenti di amministrazione condivisa




Art. 5 Principi e disposizioni comuni dei procedimenti di amministrazione condivisa.	Art. 5 (Principi e disposizioni comuni dei procedimenti di amministrazione condivisa)
1. I procedimenti di amministrazione condivisa ferma restando l'autonomia delle amministrazioni precedenti si svolgono nel rispetto dei seguenti principi comuni:	1. I procedimenti di amministrazione condivisa, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni precedenti, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi comuni:
a) il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore avviene nel rispetto delle disposizioni della L. 241/90 e delle norme di settore vigenti;	a) il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene nel rispetto delle disposizioni della L. 241/1990 e delle norme di settore vigenti;
b) L'iniziativa per l'attivazione dei procedimenti può essere dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) e c) e dei soggetti del terzo settore, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge;	b) l'iniziativa per l'attivazione dei procedimenti può essere dei soggetti di cui all'articolo 2 , comma 2, lettere b) e c) , e degli enti del Terzo settore, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge;
c) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale gli istituti dell'amministrazione condivisa perseguono l'interesse pubblico, nello svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017, attraverso la convergenza su obiettivi e l'aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;	c) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gli istituti dell'amministrazione condivisa perseguono l'interesse pubblico, nello svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 , attraverso la convergenza su obiettivi e l'aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;
d) Al fine di sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni precedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale di cui all'art. 7 comma 3 della L. 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina	d) al fine di sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni precedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7 , comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la



del servizio civile universale), motivandone in caso contrario il mancato utilizzo;	disciplina del servizio civile universale), motivandone in caso contrario il mancato utilizzo;
e) Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità gli enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di soggetti diversi da questi ultimi così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs 117/2017, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.	e) al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di soggetti diversi da questi ultimi così come definiti dall'articolo 4 del d.lgs. 117/2017 , a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.
Capo III Co-programmazione	Capo III Co-programmazione
Art. 6 Definizione	Art. 6 (Definizione)
1. La co-programmazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa delle azioni da intraprendere con gli enti del terzo settore individuati ai sensi dell'art. 7 ed, eventualmente, gli altri soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lettera e).	1. La co-programmazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa, delle azioni da intraprendere, con gli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'articolo 7 ed, eventualmente, gli altri soggetti di cui all'articolo 5 , comma 1, lettera e).
2. Il procedimento di co-programmazione è finalizzato alla definizione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili e attivabili.	2. idem
Art. 7 Soggetti della co-programmazione	Art. 7 (Soggetti della co-programmazione)
1. Sono soggetti della co-programmazione:	1. idem
a) L'amministrazione procedente titolare del relativo procedimento;	a) l'amministrazione procedente titolare del relativo procedimento;




b) Gli enti del terzo settore individuati nel rispetto dell'art. 8;	b) gli enti del Terzo settore individuati nel rispetto dell'articolo 8 ;
c) Altre amministrazioni, enti e soggetti individuati con provvedimento motivato ed invitati dall'amministrazione precedente il cui apporto conoscitivo sia ritenuto utile e funzionale all'attività istruttoria.	c) altre amministrazioni, enti e soggetti individuati con provvedimento motivato ed invitati dall'amministrazione precedente il cui apporto conoscitivo sia ritenuto utile e funzionale all'attività istruttoria.
Art. 8 Principi in materia di co-programmazione.	Art. 8 (Principi in materia di co-programmazione)
1. Il procedimento di co-programmazione ferme restando l'autonomia anche regolamentare, dell'amministrazione precedente, si svolge, nel rispetto dei seguenti principi comuni tenuto conto delle disposizioni attuative del D.lgs. 117/2017:	1. Il procedimento di co-programmazione, ferma restando l'autonomia anche regolamentare dell'amministrazione precedente, si svolge, nel rispetto dei seguenti principi comuni, tenuto conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017:
a) L'amministrazione precedente con proprio atto, attiva il procedimento di co-programmazione e individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore, ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione precedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);	a) l'amministrazione precedente, con proprio atto, attiva il procedimento di co-programmazione e individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore, ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione precedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
b) Gli atti di cui alla lettera a) nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo stabiliscono , in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione	b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce , in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione



<p>al procedimento da parte degli enti del terzo settore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e le modalità di svolgimento del procedimento;</p>	<p>al procedimento da parte degli enti del Terzo settore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e le modalità di svolgimento del procedimento;</p>
<p>c) L'attivazione del procedimento di co-programmazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto contenente anche le motivazioni dell'attivazione stessa ferma restando l'autonomia dell'amministrazione procedente nella determinazione di attivare il procedimento. L'amministrazione procedente assicura, in ogni caso, l'effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore, assicurando una presenza attiva continua e propositiva.</p>	<p>c) l'attivazione del procedimento di co-programmazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del Terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto contenente anche le motivazioni dell'attivazione stessa, ferma restando l'autonomia dell'amministrazione procedente nella determinazione di attivare il procedimento. L'amministrazione procedente assicura, in ogni caso, l'effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore, assicurando una presenza attiva continua e propositiva.</p>
<p>Art. 9 Conclusione del procedimento di co-programmazione-</p>	<p>Art. 9 (Conclusione del procedimento di co-programmazione)</p>
<p>1. L'attività di co-programmazione conclude con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione medesima.</p>	<p>1. L'attività di co-programmazione si conclude con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione medesima.</p>
<p>2. L'amministrazione procedente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento</p>	<p>2. idem</p>



degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.		
Capo III Co-progettazione		Capo IV Co-progettazione
Art. 10 Definizione		Art. 10 (Definizione)
1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione e altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2, lettera b) e c) e gli altri enti del terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017.		1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione precedente e altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nonché gli enti del Terzo settore , singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.
Art. 11 Soggetti della co-progettazione		Art. 11 (Soggetti della co-progettazione)
1. Sono soggetti della co-progettazione:	1.	idem
a) l'amministrazione precedente, titolare del relativo procedimento;	a)	idem
b) gli enti del terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 12;	b)	gli enti del Terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 12;
c) altre amministrazioni, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 12.	c)	altre amministrazioni, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 12.
Art. 12 Principi del procedimento di co-progettazione.		Art. 12 (Principi del procedimento di co-progettazione)
1. Il procedimento di co-progettazione, ferma restando l'autonomia, anche regolamentare, delle amministrazioni e degli	1.	Il procedimento di co-progettazione, ferma restando l'autonomia, anche regolamentare, delle amministrazioni e degli




altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) e c) si svolge garantendo il rispetto dei seguenti principi comuni, che tengono conto delle disposizioni attuative del D.Lgs. 117/2017-	altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), si svolge garantendo il rispetto dei seguenti principi comuni, che tengono conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017:
a) L'amministrazione procedente avvia il procedimento di co-progettazione con proprio atto ove sono stabiliti gli elementi costitutivi dell'attività di co-progettazione individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);	a) l'amministrazione procedente avvia il procedimento di co-progettazione con proprio atto ove sono stabiliti gli elementi costitutivi dell'attività di co-progettazione, individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
b) Gli atti di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabiliscono, in particolare: finalità, oggetto, modalità di svolgimento e durata del procedimento, quadro progettuale ed economico di riferimento;	b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità, l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata del procedimento, il quadro progettuale ed economico di riferimento;
c) L'attivazione del procedimento di co-progettazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto. In caso di accoglimento della proposta, l'amministrazione	c) l'attivazione del procedimento di co-progettazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del Terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto. In caso di accoglimento della proposta, l'amministrazione



<p>procedente pubblica un avviso con il quale si da notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si da agli altri enti del Terzo settore, eventualmente interessati la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, precisandone i criteri di valutazione;</p>	<p>procedente pubblica un avviso con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri enti del Terzo settore, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, precisandone i criteri di valutazione;</p>
<p>d) L'amministrazione procedente disciplina nei propri atti l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L. 106/2016.</p>	<p>d) l'amministrazione procedente disciplina nei propri atti l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L. 106/2016.</p>
<p>Art. 13 Conclusione del procedimento di co-progettazione.</p>	<p>Art. 13 (Conclusione del procedimento di co-progettazione)</p>
<p>1. Il procedimento di co-progettazione si conclude con la definizione congiunta del progetto definitivo fra l'amministrazione procedente e gli enti del Terzo settore singoli o associati a conclusione delle sessioni di co-progettazione sulla base di quanto previsto nell'avviso e negli atti del procedimento.</p>	<p>1. Il procedimento di co-progettazione si conclude con la definizione congiunta del progetto definitivo fra l'amministrazione procedente e gli enti del Terzo settore, singoli o associati, a conclusione delle sessioni di co-progettazione sulla base di quanto previsto nell'avviso e negli atti del procedimento.</p>
<p>2. I rapporti fra amministrazione procedente ed enti del Terzo settore sono regolati mediante apposita convenzione anche ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 in quanto compatibile. Nella convenzione sono individuati i contributi economici materiali ed immateriali che i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettere b) e c) e gli enti del Terzo settore conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento.</p>	<p>2. I rapporti fra amministrazione procedente ed enti del Terzo settore sono regolati mediante apposita convenzione anche ai sensi dell'articolo 11 della L. 241/1990 in quanto compatibile. Nella convenzione sono individuati i contributi economici materiali ed immateriali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e gli enti del Terzo settore conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento.</p>
<p>3. La convenzione, di cui al comma precedente, per sopravvenute esigenze,</p>	<p>3. La convenzione di cui al comma 2, per sopravvenute esigenze, può prevedere</p>



<p>può prevedere l'eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, ove prevista dall'atto che dà avvio alla co-progettazione.</p>	<p>l'eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, ove prevista dall'atto che dà avvio alla co-progettazione.</p>
<p>4. Gli enti del Terzo settore devono rendicontare, alla conclusione dei progetti, le attività realizzate e i contributi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.</p>	<p>4. Gli enti del Terzo settore devono rendicontare, alla conclusione dei progetti, le attività realizzate e i contributi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017.</p>
<p>Capo V Accreditamento</p>	<p>Capo V Accreditamento</p>
<p>Art. 14 Accreditamento</p>	<p>Art. 14 (Accreditamento)</p>
<p>1. L'amministrazione e gli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2, lettera b) e c), nell'ambito della propria autonomia anche regolamentare, attivano procedimenti di accreditamento in forma di co-progettazione.</p>	<p>1. L'amministrazione e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nell'ambito della propria autonomia anche regolamentare, attivano procedimenti di accreditamento in forma di co-progettazione.</p>
<p>2. Gli enti del Terzo settore, individuati nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge sono coinvolti attivamente nella definizione degli obiettivi, dei requisiti degli standard dell'accREDITamento per la realizzazione di specifici progetti di servizio ed intervento, nonché di sistemi di verifica e valutazione.</p>	<p>2. Gli enti del Terzo settore, individuati nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge, sono coinvolti attivamente nella definizione degli obiettivi, dei requisiti, degli standard dell'accREDITamento per la realizzazione di specifici progetti di servizio ed intervento, nonché di sistemi di verifica e valutazione.</p>
<p>Capo VI Disposizioni finali</p>	<p>Capo VI Disposizioni finali</p>
<p>Art. 15 Informazione e trasparenza.</p>	<p>Art. 15 (Informazione e trasparenza)</p>
<p>1. Fermo restando gli obiettivi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la raccolta,</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la</p>




<p>l'iscrizione, e la diffusione delle iniziative di co-programmazione, co-progettazione, partenariato e accreditamento avviate ai sensi della presente legge, avviene nell'ambito del sistema informativo sociale (SISO) di cui all'art. 350, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) al fine di consentire la diffusione delle buone prassi, il controllo e il monitoraggio da parte di tutti i soggetti portatori di interesse.</p>	<p>raccolta, l'iscrizione, e la diffusione delle iniziative di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento avviate ai sensi della presente legge, avviene nell'ambito del sistema informativo sociale (SISO) di cui all'articolo 350, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) al fine di consentire la diffusione delle buone prassi, il controllo e il monitoraggio da parte di tutti i soggetti portatori di interesse.</p>
<p>2. L'iscrizione può essere richiesta da qualsiasi soggetto che partecipi al procedimento di amministrazione condivisa ed è effettuata dalla Regione.</p>	<p>2. L'iscrizione di iniziative ai sensi del comma 1 può essere richiesta da qualsiasi soggetto che partecipi al procedimento di amministrazione condivisa ed è effettuata dalla Regione.</p>
<p>Art. 16 Misure di sostegno</p>	<p>Art. 16 (Misure di sostegno)</p>
<p>1. Nell'ambito della propria attività programmatica la Regione promuove le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti:</p>	<p>1. Nell'ambito della propria attività programmatica, la Regione promuove le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti:</p>
<p>a) del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 117/2017;</p>	<p>a) del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017;</p>
<p>b) del Fondo Sociale Regionale mediante atto di programmazione di cui al comma 1 dell'art. 357 della L.R. 11/2015.</p>	<p>b) del Fondo Sociale Regionale mediante atto di programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 357 della I.r. 11/2015.</p>
<p>2. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa da parte degli enti locali, la Regione può prevedere altresì con l'atto di programmazione di cui al comma 1 lettera b) misure premiali a favore</p>	<p>2. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa da parte degli enti locali, la Regione può prevedere, altresì, con l'atto di programmazione di cui al comma 1, lettera b), misure premiali a</p>



dei medesimi enti locali.	favore dei medesimi enti locali.
Art. 17 Linee guida per il monitoraggio e la valutazione di impatto sociale.	Art. 17 (Linee guida per il monitoraggio e la valutazione di impatto sociale)
1. La Giunta regionale, adotta Linee guida per l'attuazione della presente legge, nonché per promuovere la valutazione di impatto sociale.	1. La Giunta regionale adotta Linee guida per l'attuazione della presente legge, nonché per promuovere la valutazione di impatto sociale.
Art. 18 Accordi di collaborazione	Art. 18 (Accordi di collaborazione)
1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e d) possono concludere accordi ai sensi dell'art. 11 L.241/90 con il centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 117/2017 con le Fondazioni di origine bancaria, con le articolazioni delle reti associative di cui all'art. 41 del citato Decreto, con le articolazioni delle Associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative del territorio nazionale ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera a) del D.lgs. 117/2017.	1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa, i soggetti di cui all'articolo 2 , comma 1, lettere c) e d), possono concludere accordi ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 con il centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017 , con le Fondazioni di origine bancaria, con le articolazioni delle reti associative di cui all'articolo 41 del citato decreto , con le articolazioni delle Associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59 , comma 1, lettera a), del d.lgs. 117/2017 .
Art. 19 Condivisione di risorse pubbliche	Art. 19 (Condivisione di risorse pubbliche)
1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e d) possono promuovere l'attuazione dell'art. 71 commi 2 e 3, dell'art. 81 e dell'art. 89 comma 17 del D.lgs. 117/2017 attraverso gli istituti e i procedimenti di cui alla presente legge.	1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa i soggetti di cui all'articolo 2 , comma 1, lettere c) e d), possono promuovere l'attuazione, per la parte di propria competenza, dell'articolo 71 , commi 2 e 3, dell'articolo 81 e dell'articolo 89 , comma 17, del d.lgs. 117/2017 attraverso gli istituti e i procedimenti di cui alla presente legge.



2. La Giunta Regionale con proprio atto stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.	2.	soppresso
		Art. 20 (Clausola valutativa)
	1.	L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
	2.	Per le finalità di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni di dettaglio riguardanti:
	a)	le iniziative di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento avviate ai sensi della presente legge, con l'indicazione delle amministrazioni procedenti, gli enti del Terzo settore coinvolti ed i relativi esiti;
	b)	gli accordi di collaborazione in essere, ai sensi dell'articolo 18;
	c)	le attività di valutazione di impatto sociale avviate o concluse ai sensi della presente legge, con l'illustrazione degli effetti delle attività svolte, rispetto agli obiettivi individuati.
	3.	Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
	4.	L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e di valutazione della presente legge e ne



	cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
--	---

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Flussi documentali” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Flussi documentali”.